Studio BBM Associati

RIFUGIATI UCRAINI POSSIBILITA’ DI LAVORARE ANCHE SE NON E’ STATO ANCORA RILASICATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO

N. 78 | 29 Aprile 2022 | Paghe e lavoro

DMZ AGGIORNA N. 78 DEL 29 APRILE 2022

RIFUGIATI UCRAINI

POSSIBILITA’ DI LAVORARE

ANCHE SE NON E’ STATO ANCORA RILASICATO

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

È possibile assumere per svolgere attività lavorativa **i rifugiati ucraini sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea**, sulla base della sola ricevuta di quest’ultima, **anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno**.

Pertanto, non ci sono impedimenti all’assunzione, sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia, di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Sin dal momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, verrà rilasciato al richiedente il **codice fiscale**.

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea o della ricevuta della richiesta del permesso per protezione temporanea devono inviare il **modello “UNILAV”** di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.

Il modello “UNILAV” inviato telematicamente assolve contemporaneamente gli obblighi di comunicazione a:

- INPS;
- INAIL;
- altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;
-

Inoltre, la protezione temporanea da diritto ad accedere, oltre che al mercato del lavoro, allo studio: conseguentemente è riconosciuto ai titolari di tale protezione l’accesso al sistema educativo per i minori e l’accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/rifugiati-ucraini-possibilita-di-lavorare-anche-se-non-e-stato-ancora-rilasicato-il-permesso-di-soggiorno/